

COMUNE DI NARBOLIA

PROVINCIA DI ORISTANO

Copia Conforme

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 Reg.
Del 21-05-2015

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 19:20, nella sala delle adunanze consiliari del Comune.

Alla Prima convocazione Straordinaria di oggi, comunicata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

PISANU MARIA GIOVANNA	P	ZOU DAVID	P
SCANU FRANCESCO	P	ZOU ANDREA	P
TOLA ANNA SOFIA	P	FAIS PIETRO FABRIZIO	P
DESSI' LUCIA MARIA RIMEDIA	P	VARGIU GIAN GIUSEPPE	P
CAREDDU FABIO	P	SCANU GIUSEPPINA	P
MASALA NICOLINO	P	MARONGIU ANGELO	P
MELONI SALVATORE	A		

TOTALE PRESENTI N. 12

TOTALE ASSENTI N. 1.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO PISANU MARIA GIOVANNA.

Partecipa il Segretario Comunale CASULA MARCO..

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art.1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta da tre componenti: l'IMU (Imposta Municipale propria), la TARI (Tassa sui Rifiuti) e la TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali. Sul primo presupposto trova applicazione l'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'immobile, escluse le abitazioni principali cosiddette "non di lusso"; sul secondo presupposto riferito ai servizi, si articolano: il tributo finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'eventuale utilizzatore dell'immobile, e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico esclusivo dell'utilizzatore;

- pertanto nella I.U.C. agiscono le tre componenti IMU, TASI e TARI, le quali costituiscono tre distinti tributi che, seppur accomunati da alcune disposizioni (commi 692-701 della Legge n. 147/2013), conservano la loro autonoma identità e precipue differenziazioni che inducono, ai fini applicativi, di stabilire una disciplina articolata in tre distinti regolamenti;

RICHIAMATE, per quanto attiene alla disciplina dell'IMU, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e nel Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 – convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 – e successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATA inoltre la propria deliberazione n. 19 del 11.08.2014 con la quale è stato approvato il regolamento IUC Del Comune di Narbolia;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L.147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e N9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 201/2011 ;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e N9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RITENUTO DI prendere atto di quanto stabilito dall'art. 9/bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, rubricato IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero, che testualmente recita: *“A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”*

RITENUTO DI voler prevedere l'equiparazione ad abitazione principale anche nei casi di immobile concesso in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzino come abitazione principale e, in caso di più unità immobiliari, di applicare la predetta esenzione ad una sola unità immobiliare;

RITENUTO DI dover procedere, conseguentemente, alla modifica del regolamento IUC approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 19 del 11.08.2014;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal funzionario responsabile dei tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO CHE con D.M., la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 è prorogata inizialmente al 31/03/2015 e successivamente al 31.05.2015 e al 30.07.2015;

VISTO il D.L. 35/2013 del 08 aprile che modifica il comma 13-bis del D.L. 201/2011 riguardante i termini per l'invio telematico delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti e dell'efficacia degli stessi dopo l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

VISTO lo Statuto comunale.

Il Sindaco espone il punto all'ordine del giorno e della modifica proposta al Regolamento IUC nella parte riguardante l'IMU.

Interviene il Consigliere Vargiu che preannuncia il proprio voto contrario alla proposta poiché rappresentano proposte della sola maggioranza non condivise con la minoranza.

Anche il Consigliere Fais esprime il proprio voto contrario e rileva che possa prestarsi ad abusi la prescrizione dell'esenzione per i comodati gratuiti in linea retta.

La Consigliera Dessì propone l'inserimento di un parametro che vada a limitare la previsione del comodato gratuito, come del resto prevede la norma, o sulla base dell'ISEE o sulla base della rendita catastale dell'immobile dato in comodato.

Il Consigliere Marongiu preannuncia il proprio voto contrario poiché, così come lo scorso anno, non condivide il Regolamento nella sua impostazione generale.

La Responsabile del servizio finanziario, presente in Consiglio, conferma la possibilità di quanto detto dalla Consigliera Dessì.

Dopo breve discussione in merito al parametro da utilizzare il Sindaco propone che sia messa ai voti la proposta di limitare fino ad una rendita catastale di € 500,00 l'equiparazione alla prima casa delle abitazioni concesse tra ascendenti o discendenti in linea retta in comodato d'uso.

Sulla proposta di modifica la responsabile del servizio finanziario esprime il proprio parere favorevole.

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente esito n. 8 Favorevoli e n. 4 Contrari (Marongiu, Scanu G., Fais, Vargiu)

DELIBERA

Di prendere atto di quanto stabilito dall'art. 9/bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, rubricato IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero, che testualmente recita: *“A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”*

Di modificare il regolamento IUC approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 19 del 11.08.2014 sostituendo nel seguente modo l'articolo 9:

ART 9

EQUIPARAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai fini dell'IMU è soggetta alla stessa aliquota e allo stesso regime di detrazioni previste per l'abitazione principale:

- L'unità immobiliare, direttamente posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono permanentemente la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata.
- Lo stesso regime si applica all'eventuale pertinenza.

- L'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzino come abitazione principale (in caso di più unità immobiliari l'equiparazione è valida per una sola unità immobiliare), limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00.
- Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell'agevolazione di cui al presente articolo, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC.

Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, di cui all'art.1, comma 3. del D.Lgs 28/09/1998, n.360, così come disposto dal Decreto Legge 35 del 08 aprile 2013.

Di dare alla presente esecutività immediata, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione palese per alzata di mano con il seguente esito n. 8 Favorevoli e n. 4 Contrari (Marongiu, Scanu G., Fais, Vargiu), ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
F.to PISANU MARIA GIOVANNA

Il Segretario Comunale
F.to CASULA MARCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line Comunale dal giorno 28-05-2015 al 12-06-2015 consecutivi al n. 310 (art. 124, C.1° - T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to CASULA MARCO

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

E' inviata il 28-05-2015 prot. n. 3449

ai Capi Gruppo Consiliari – al Revisore dei Conti – ai Servizi:

Tecnico Ragioneria Segreteria Personale Contratti Demografici Tributi Socio Assistenziali
Vigilanza

Il Segretario Comunale
F.to CASULA MARCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 38/94 e 4/95:

Perché decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3°, T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000, n. 267);

Il Segretario Comunale
F.to CASULA MARCO

PER copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale
CASULA MARCO